

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE - MARINA MERCANTILE
- POSTE E TELECOMUNICAZIONI

5.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPELLA

INDICE

	PAG.
Disegni di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Modificazione degli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 (1315);	
Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 (1316) . . .	65
PRESIDENTE	65, 66, 67, 68, 69, 75
GIGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . .	67, 68, 69, 75
GUERRINI	66
GUGLIELMINO	66, 67, 75
KORACH	69
MANCINI ANTONIO, <i>Relatore</i> . . .	66, 68, 69, 75
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	84

La seduta comincia alle 10.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione dei disegni di legge: Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 (1315); Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 (1316).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 »; « Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale

VI. LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 ».

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la discussione generale di questi due disegni di legge avverrà congiuntamente.

(Così rimane stabilito).

L'onorevole Mancini Antonio ha facoltà di svolgere la relazione.

MANCINI ANTONIO, Relatore. Il primo dei due provvedimenti al nostro esame si riferisce alle vere e proprie competenze accessorie in generale, ed è stato preparato dal Governo in attuazione di un accordo sindacale che prevede un aumento minimo di lire 13.500 mensili a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 15.000 dal 1° gennaio 1973.

Il secondo provvedimento si riferisce alle tariffe per le trasferte e il trasloco del personale dell'amministrazione; ed è un adeguamento in relazione all'accresciuto costo della vita ed in relazione anche alle nuove basi retributive a cui sono legati questi emolumenti.

Va rilevato che in entrambi i provvedimenti sono state tenute presenti le conseguenze della nuova organizzazione del personale a seguito della riforma generale del rapporto di pubblico impiego e della organizzazione gerarchica dei pubblici dipendenti. Il numero delle fasce retributive e anche di questi compensi, che una volta erano sostanzialmente nove, sono state conseguentemente ridotte a cinque in conformità dell'accordo, per cui alcune qualifiche sono scomparse.

Per quanto riguarda il provvedimento che si riferisce al trattamento economico di trasferta e di trasloco, ritengo che vada rilevato un nuovo principio sancito all'articolo 1.

Esso si riferisce al personale di linea per il quale si prevede una normativa che compare per la prima volta nella nostra legislazione. In base ad essa, l'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza con la variante però, rispetto al passato, che l'aumentata velocità dei mezzi di trasporto ha fatto sì che non sia più considerata obbligatoria la residenza del personale negli edifici ad esso riservati, ormai in gran parte abbandonati. Si è voluto in questo modo, e giustamente, agevolare la vita sociale e di relazione degli addetti a questo tipo di servizi, considerando soprattutto il fatto che oggi il numero delle corse è tale da poter garantire l'andata ed il ritorno di chi

lavora. Mentre però, sino ad oggi, era ammessa soltanto la deroga, dietro consenso del superiore gerarchico, all'obbligo della residenza, con il provvedimento n. 1316 si stabilisce invece che il personale abbia la residenza convenzionale, indicata nel luogo in cui risiede la squadra cui esso appartiene; stando così le cose, d'ora in poi dovrà essere considerato in missione anche il dipendente che si reca sul suo normale posto di servizio, se quel posto non è la sede della squadra.

Però penso, onorevole sottosegretario, che la conseguenza logica di questa impostazione sarebbe esattamente il contrario di quanto si prevede perché non essendoci l'obbligo di risiedere in un determinato posto, è difficile non considerare come tempo non di servizio quello impiegato per raggiungere il posto di lavoro.

Pertanto, ritengo debba essere da noi sottolineato in maniera chiara ed esplicita che si tratta di un particolarissimo espediente tollerabile solo per quanto riguarda l'amministrazione ferroviaria, in considerazione delle difficili condizioni in cui si svolge quel tipo di lavoro.

Detto questo, mi dichiaro favorevole alla approvazione dei due provvedimenti che raccomando all'attenzione dei componenti la Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

GUGLIELMINO. Vorrei solo fare una breve dichiarazione per sottolineare il ritardo con cui questo provvedimento — e in genere tutti i provvedimenti che riguardano i ferrovieri e che sono il frutto di una lotta dura e difficile che hanno dovuto condurre — viene portato all'esame del Parlamento e l'atteggiamento di netto rifiuto che il Governo ha avuto fin dall'inizio alle richieste che da tempo venivano formulate dalle organizzazioni sindacali.

Il nostro gruppo ha presentato alcuni emendamenti che tendono a correggere alcune omissioni in rapporto alle intese a suo tempo raggiunte tra Ministero dei trasporti, organizzazioni sindacali e lavoratori. Quando passeremo all'esame dei singoli articoli illustriamo le ragioni dei nostri emendamenti.

GUERRINI. Il nostro gruppo è favorevole ai due disegni di legge illustrati dal collega Antonio Mancini che sono, come è stato già detto, frutto di accordi intervenuti dopo laboriose trattative.

Noi abbiamo firmato alcuni emendamenti unitamente ai colleghi di parte comunista che illustreremo in sede di esame dei singoli articoli; esprimendo in via di massima il nostro consenso sui disegni di legge speriamo che questi emendamenti, che completano il quadro della legge secondo gli accordi intercorsi con i sindacati, possano essere approvati dalla maggioranza in modo da dare a questi due provvedimenti quella compiutezza che loro attualmente manca per effetto di alcune omissioni di carattere tecnico.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIGLIA, Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile. I due disegni di legge oggi in discussione rappresentano i primi adempimenti di quella piattaforma rivendicativa già concordata tra il Ministero dei trasporti e i sindacati.

Vorrei rassicurare l'onorevole Guglielmino ed altri commissari che questi al nostro esame fanno parte di tutto un gruppo di provvedimenti già presentati in Parlamento o in via di presentazione, in modo da ottenere un quadro quanto mai complesso e vario delle provvidenze relative a questi accordi intercorsi tra i sindacati, l'Azienda delle ferrovie e il Ministero dei trasporti; mi auguro pertanto che il Parlamento possa approvare al più presto questi provvedimenti.

Per quanto si riferisce al rilievo formulato dal collega Antonio Mancini, desidero dire che da molto tempo si è posto il problema di individuare un punto certo per quanto riguardava la residenza di questo personale; a questo proposito, appunto, vorrei ricordare che si è riusciti a raggiungere un accordo sulla residenza convenzionale che consenta di avere un riferimento certo da cui far partire queste trasferte.

Il problema è legato alla scarsa presenza di alloggi in tutte le stazioni, e all'aumento che nel frattempo hanno subito gli organici del personale; comunque detto problema non riguarda la generalità dei casi.

Per concludere questa mia breve replica desidero ringraziare gli onorevoli colleghi e raccomandare l'approvazione dei provvedimenti che stiamo esaminando.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1315.

Poiché agli articoli 1 e 2 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Alle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, sono apportate le modificazioni risultanti dall'allegato alla presente legge.

(E approvato).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1972, salvo per quanto riguarda il soprassoldo per preparazione professionale previsto nell'allegato alla legge medesima a modificazione dell'articolo 37 delle disposizioni di cui al precedente articolo 1, che ha decorrenza dal 1° gennaio 1971.

Sulle somme dovute in dipendenza della istituzione del soprassoldo verrà operata una ritenuta corrispondente all'ammontare del compenso per lavoro straordinario eventualmente corrisposto agli interessati nel 1972, per gli stessi motivi per i quali il soprassoldo viene istituito, con riferimento ai singoli mesi del 1971.

(E approvato).

Gli onorevoli Guglielmino, Korach, Cera-
volo, Guerrini e Venturini, hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 2-bis.

« Al personale ferroviario di ruolo in servizio dal 27 aprile 1972 è concesso, a riconoscimento del maggior disagio e delle maggiori responsabilità rispetto a quelle normalmente derivanti dalla qualifica rivestita cui ha dovuto far fronte in connessione all'intensa attività aziendale prodottasi nel corso dell'anno 1972 nei vari settori, un compenso *una tantum* di lire 40.000, previo contemporaneo recupero del compenso di pari importo elargito allo stesso titolo in base al decreto ministeriale 27 aprile 1972, n. 3817, il cui onere ha trovato copertura finanziaria nel bilancio dell'esercizio 1972 ».

Comunico che in tale emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole.

GUGLIELMINO. Con decreto del ministro dei trasporti 27 aprile 1972, n. 3817, basato

sull'articolo 81 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, fu accordato un compenso *una tantum* di lire 40.000 al personale ferroviario di ruolo in servizio alla data di emanazione del decreto stesso, per tener conto del maggior disagio e delle maggiori responsabilità di detto personale in relazione all'intensa attività dell'azienda determinatasi durante l'anno.

In tal modo si venne incontro, in termini finanziari, per altro ridotti, alle richieste sindacali che tendevano ad ottenere un aumento generalizzato per competenze accessorie di lire 15.000 individuali mensili a far capo dal 1° gennaio 1972.

Desistendo da tale richiesta, la trattativa tra il Governo ed i sindacati si concluse con l'intesa che i miglioramenti avrebbero trovato riconoscimento legislativo a decorrere dal 1° ottobre 1972, per lire 13.500 individuali mensili, e dal 1° gennaio 1973, per lire 15.000 mensili.

Poiché, tuttavia, sono sorte perplessità sulla completa legittimità dell'erogazione del compenso di cui sopra *una tantum* e sulla correttezza dell'imputazione di spesa relativa, si reputa opportuno proporre apposito emendamento, atto a sancire la completa validità della sua corresponsione, reiterando la motivazione e le modalità di corresponsione di cui al citato decreto ministeriale.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. A nome del Governo esprimo parere favorevole.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Mi rimetto al parere espresso dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 2-bis di cui è stata data lettura e che se approvato diverrà articolo 3.

(E approvato).

Poiché all'articolo 3, che se approvato diverrà articolo 4, non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

La spesa derivante dalla concessione del soprassoldo di cui alla lettera c) dell'articolo 37 richiamato nel precedente articolo 2, valutata

in lire 3.000 milioni per l'anno finanziario 1972 e in lire 4.500 milioni per il 1973; quella derivante dall'applicazione delle altre norme della presente legge di complessive lire 50.800 milioni - di cui lire 9.300 milioni per l'anno 1972 e lire 41.500 milioni per l'anno 1973 - nonché quella degli anni successivi graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ai predetti oneri di lire 3.000 milioni e di lire 4.500 milioni, l'Azienda provvede a valere sulle disponibilità recate dai capitoli di spesa nn. 101 e 1011 del proprio stato di previsione per i rispettivi anni 1972 e 1973.

Al restante onere di lire 50.800 milioni la Azienda stessa provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Passiamo ora all'allegato concernente la modificazione degli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 della legge 11 febbraio 1970, numero 34 concernente la revisione delle competenze accessorie del personale delle ferrovie della Stato.

Do lettura delle modificazioni all'articolo 37 del Capo VI.

Il titolo del Capo è sostituito dal seguente:

« Trattamenti speciali ».

Vengono aggiunti i seguenti commi:

« C) Soprassoldo per preparazione professionale ai neo assunti.

Al personale immesso in impiego in una delle qualifiche di assunzione previste dallo stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni, è corrisposto un soprassoldo di lire 8.000 mensili a compenso del particolare impegno richiesto per la preparazione professionale e per l'acquisizione delle nozioni tecnico-amministrative necessarie per la sua proficua utilizzazione nei vari settori di lavoro.

Il soprassoldo compete per un periodo di due anni e non va, comunque, corrisposto a coloro che per qualsiasi ragione fruiscono di una classe di stipendio superiore a quella iniziale di qualifica di assunzione ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

Gli onorevoli Guglielmino, Korach, Cera-
volò, Guerrini e Venturini hanno presentato
il seguente emendamento:

*All'ultimo comma sostituire le parole « il
soprassoldo » con le parole:*

« Il soprassoldo si corrisponde in quanto
si corrisponde lo stipendio e ».

KORACH. Questo emendamento si rende
necessario per dare carattere di certezza al pa-
gamento del soprassoldo.

Infatti, se non venisse introdotta la dizione
dell'emendamento, il soprassoldo in parola
verrebbe ridotto per le giornate di assenza che
non siano riposo settimanale e festività infra-
settimanale.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i tra-
sporti e l'aviazione civile*. Mi dichiaro favore-
vole all'emendamento.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Ritengo
che questo emendamento costituisca un mi-
glioramento del testo e pertanto sono favo-
revole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emen-
damento Guglielmino ed altri, di cui è stata
data lettura.

(E approvato).

Pongo in votazione l'articolo 37 del Capo
VI che, dopo la modifica testé apportata, ri-
sulta del seguente tenore:

ARTICOLO 37 DEL CAPO VI.

Il titolo del Capo è sostituito dal seguente:
« Trattamenti speciali ».

Vengono aggiunti i seguenti commi:

« C) Soprassoldo per preparazione profes-
sionale ai neo assunti.

Al personale immesso in impiego in una
delle qualifiche di assunzione previste dallo
stato giuridico del personale delle ferrovie
dello Stato approvato con la legge 26 marzo
1958, n. 425, e successive modificazioni, è cor-
risposto un soprassoldo di lire 8.000 mensili
a compenso del particolare impegno richiesto
per la preparazione professionale e per l'ac-
quisizione delle nozioni tecnico-amministra-
tive necessarie per la sua proficua utilizza-
zione nei vari settori di lavoro.

Il soprassoldo si corrisponde in quanto si
corrisponde lo stipendio e compete per un pe-

riodo di due anni e non va, comunque, corri-
sposto a coloro che per qualsiasi ragione frui-
scono di una classe di stipendio superiore a
quella iniziale di qualifica di assunzione ».

(E approvato).

Poiché al testo delle modificazioni degli ar-
ticoli 38 del Capo VII, 45 del Capo VIII, 52 del
Capo IX, 53 del Capo IX, 54 del Capo IX, 65
del Capo X, non sono stati presentati emenda-
menti, le porrò direttamente in votazione, dopo
averne data lettura:

ARTICOLO 38 DEL CAPO VII.

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto
dall'articolo 66, al personale di macchina
viene corrisposto un premio giornaliero nelle
misure appresso indicate:

Macchinista	L. 530
Aiuto macchinista	» 300
Macchinista T.M.	» 350
Aiuto macchinista T.M.	» 210

Tali importi di premio giornaliero sono
aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre
1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973 ».

(E approvato).

ARTICOLO 45 DEL CAPO VIII.

Il primo e il secondo comma sono sosti-
tuiti dai seguenti:

« A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto
dall'articolo 66, al personale dei treni viene
corrisposto un premio giornaliero nelle mi-
sure appresso indicate:

Capo treno	L. 430
Conduttore	» 280
Assistente viaggiante	» 230
Ausiliario viaggiante	» 210

Ai capi treno utilizzati esclusivamente alle
scritture presso i depositi personale viag-
giante il premio è da corrispondere nella mi-
sura giornaliera di lire 860.

Tali importi di premio giornaliero sono
aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre
1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973 ».

(E approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

ARTICOLO 52 DEL CAPO IX.

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« A) Premio giornaliero.

In luogo del premio industriale previsto dall'articolo 66, al personale delle navi traghetto viene corrisposto un premio giornaliero nelle misure appresso indicate:

Comandante e direttore di macchina	L. 975
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 830
Ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 730
Nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 450
Carpentiere, motorista ed elettricista	» 380
Marinaio e ingrassatore	» 340
Carbonaio	» 300

Tali importi di premio giornaliero sono aumentati di lire 540 a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973 ».

Il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:

« B) Premio orario di presenza a bordo.

Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto un premio nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina	L. 145
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 135
Ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 125
Nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 100
Carpentiere, motorista e elettricista	» 95
Marinaio e ingrassatore	» 75
Carbonaio	» 60

C) Premio supplementare per ora di servizio.

Per ogni ora di servizio prestato a bordo della nave viene corrisposto, in aggiunta al premio di presenza a bordo, un premio supplementare nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina	L. 120
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 100

Ufficiale navale e ufficiale di macchina	L. 90
Nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 55
Carpentiere, motorista e elettricista	» 45
Marinaio e ingrassatore	» 35
Carbonaio	» 20 ».

L'ottavo comma è sostituito dai seguenti:

« All'ufficiale preposto al comando e alla direzione di macchina della nave, in luogo dei premi di cui ai punti B) e C), viene corrisposto un premio di lire 265 per ogni ora di presenza a bordo, oltre a quanto previsto nei successivi articoli 53 e 54. Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione del compenso per lavoro straordinario, una indennità per giornata di turno il cui importo sarà stabilito dal direttore generale in misura raggugliata all'entità media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile.

Per servizi che comportano una presenza a bordo di durata inferiore a 12 ore l'indennità sarà stabilita dal direttore generale in misura, comunque, non superiore al 50 per cento di quella di cui al precedente comma ».

(E approvato).

ARTICOLO 53 DEL CAPO IX.

È sostituito dal seguente:

« Al personale di equipaggio delle navi traghetto compete, per ogni chilometro reale di navigazione effettuata, un premio di percorrenza nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina	L. 9,20
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 7,80
Ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 7,00
Nostromo, capo motorista, capo elettricista, carpentiere, motorista ed elettricista	» 6,70
Marinaio e ingrassatore	» 5,50
Carbonaio	» 5,30

(E approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

ARTICOLO 54 DEL CAPO IX.

È sostituito dal seguente:

« Per ogni traversata, a compenso delle manovre eseguite, viene corrisposta una indennità nelle seguenti misure:

Comandante e direttore di macchina	L. 200
1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina	» 130
Ufficiale navale e ufficiale di macchina	» 110
Nostromo, capo motorista e capo elettricista	» 55
Carpentiere, motorista ed elettricista	» 45
Marinaio e ingrassatore	» 35
Carbonaio	» 25

Per i marinai addetti ai servizi di plancia l'indennità di manovra è maggiorata dell'80 per cento ».

(E approvato).

ARTICOLO 65 DEL CAPO X.

È sostituito dal seguente:

« A) I dipendenti dell'esercizio addetti a lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o per gruppi o collettivamente, ad un cottimo denominato premio di maggior produzione da corrispondere per ogni ora di lavoro in misura proporzionale alla maggior produzione resa e fino ad un massimo del 40 per cento di una paga base oraria che è commisurata per l'operaio qualificato ad una aliquota in nessun caso superiore alla 365ª parte del 95 per cento della più elevata classe di stipendio annuo iniziale, ragguagliata ad ora.

La paga base così determinata è maggiorata dell'8,5 per cento per l'operaio specializzato e del 12,5 per cento per l'operaio specializzato capo gruppo; è ridotta del 14 per cento per il capo squadra manovali, del 26 per cento per il manovale specializzato e del 30 per cento per il manovale.

Al personale ammesso a fruire del premio di maggior produzione non compete il premio

industriale previsto dall'articolo 66 delle presenti disposizioni. Al personale stesso è, comunque, garantito un guadagno per premio di maggior produzione pari al 60 per cento di quello massimo realizzabile con tale sistema di lavorazione, a parità di presenza nel mese.

Le norme di applicazione del premio di maggior produzione sono emanate dal direttore generale il quale, ove sia necessaria la partecipazione al sistema di produzione di dipendenti di qualifica del personale esecutivo dell'esercizio diversa da quelle sopra indicate, può disporre l'estensione nei loro confronti del premio medesimo, fissandone il relativo trattamento.

B) Al personale di cui al precedente punto A) viene inoltre corrisposto per ogni giornata di presenza un compenso di lire 540 dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 dal 1° gennaio 1973. Detto compenso è maggiorato del 20 per cento per i dipendenti che osservano l'orario settimanale di lavoro distribuito su cinque giorni ».

(E approvato).

Do lettura della nuova formulazione dell'articolo 66 del Capo X.

ARTICOLO 66 DEL CAPO X.

È sostituito dal seguente:

« Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Il premio è articolato su un'aliquota base, compensativa della gravosità e dell'importanza del lavoro connesso all'espletamento delle attribuzioni fondamentali delle qualifiche ferroviarie, e su un'aliquota integrativa a riconoscimento dell'onerosità dei singoli incarichi espletati.

Nella seguente tabella sono riportate le misure giornalieri di premio base; quelle della aliquota integrativa saranno determinate entro gli importi minimi e massimi espressamente stabiliti nella tabella medesima:

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

QUALIFICHE	Premio base Lire	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Minimo Lire	Massimo Lire
PERSONALE DIRETTIVO.			
Direttore centrale di 1ª classe o Direttore centrale dirigenti di servizio o consiglieri di amministrazione; Direttore compartimentale di 1ª classe o Direttore compartimentale dirigenti di compartimento di categoria A . . .	4.200	—	1.600
Direttore compartimentale di 1ª classe o Direttore compartimentale dirigenti di compartimento di categoria B	4.200	—	600
Direttore centrale di 1ª classe e Direttore centrale	4.200	—	—
Ispettore capo superiore	2.400	600	1.250
Ispettore capo	1.900	600	1.100
Ispettore principale	1.600	370	1.000
Ispettore	1.400	370	1.000

PERSONALE DEGLI UFFICI.

Personale di concetto:

Segretario superiore di 1ª classe	900	240	800
Segretario tecnico superiore di 1ª classe			
Revisore superiore di 1ª classe			
Disegnatore superiore di 1ª classe			
Segretario superiore	780	190	700
Segretario tecnico superiore			
Revisore superiore			
Disegnatore superiore			
Segretario	660	140	430
Segretario tecnico			
Disegnatore			
Revisore capo a. p.			
Revisore principale a. p.			

Personale esecutivo:

Applicato capo	400	70	300
Applicato stenodattilografo capo			
Applicato tecnico capo			
Tecnico capo di radiologia			
Infermiere capo	320	70	250
Applicato			
Applicato stenodattilografo			
Applicato tecnico			
Tecnico di radiologia			
Infermiere			

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

QUALIFICHE	Premio base Lire	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Minimo Lire	Massimo Lire
<i>Personale ausiliario:</i>			
Commesso capo	240	70	250
Commesso	200	70	250
Infermiere di 1 ^a classe a. p.	280	70	250
Infermiere a. p.			
PERSONALE DELL'ESERCIZIO.			
<i>Dirigenti delle stazioni:</i>			
<i>Movimentisti:</i>			
Capo stazione sovr.	900	640	1.000
Capo stazione sup.	780	540	800
Capo stazione	660	200	700
<i>Gestionisti:</i>			
Capo gestione sovr.	900	300	600
Capo gestione sup.	780	250	500
Capo gestione	660	140	450
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>			
Assistente capo di stazione	450	120	460
Assistente di stazione	350	80	460
Ausiliario di stazione	280	70	330
<i>Manovratori:</i>			
Manovratore capo	580	190	400
1 ^o manovratore	480	190	400
Manovratore	430	190	350
<i>Deviatori:</i>			
Deviatore capo	580	170	350
1 ^o deviatore	440	170	320
Deviatore	340	80	230
<i>Gestori e ausiliari:</i>			
Gestore capo	450	150	350
Gestore di 1 ^a classe	320	100	300
Gestore	280	50	200
Ausiliario di fermata	200	50	200
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>			
Capo personale viaggiante sovr.	900	440	600
Capo personale viaggiante sup.	780	440	500
Capo personale viaggiante	660	140	500

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

QUALIFICHE	Premio base Lire	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Minimo Lire	Massimo Lire
<i>Controllori viaggianti:</i>			
Controllore viaggiante sovr.	900	250	600
Controllore viaggiante sup.	780	180	500
Controllore viaggiante	660	140	450
<i>Dirigenti dei depositi locomotive:</i>			
Capo deposito sovr.	900	640	1.000
Capo deposito superiore	780	600	800
Capo deposito	660	540	800
<i>Dirigenti della linea:</i>			
Capo tecnico sup. della linea	780	200	500
Capo tecnico della linea	660	200	450
<i>Personale esecutivo della linea:</i>			
Operaio special. dell'armam.	450	80	350
Operaio dell'armamento	340	80	250
<i>Personale di vigilanza:</i>			
Guardiano di prima classe	320	50	220
Guardiano	250	50	220
<i>Dirigenti tecnici:</i>			
Capo tecnico sovr.	900	300	950
Capo tecnico sup.	780	280	800
Capo tecnico	660	250	750
<i>Operai, verificatori e tecnici I.E.:</i>			
Verificatore	660	300	450
Tecnico I.E.	660	300	450
Operaio specializzato	460	180	430
Operaio qualificato	360	180	430
<i>Autisti:</i>			
Autista	400	150	300
<i>Manovali:</i>			
Capo squadra manovali	350	110	300
Manovale specializzato	280	70	300
Ausiliario di magazzino	280	70	300
Manovale	240	70	300

Alla determinazione delle misure delle aliquote integrative nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del ministro, sentito il consiglio di amministrazione.

Per il capo stazione e il capo stazione superiore va aggiunto all'aliquota integrativa spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni.

Sull'importo per aliquota base di premio industriale liquidabile come sopra stabilito è concesso un aumento di lire 540 giornaliera a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 giornaliera dal 1° gennaio 1973 ».

Gli onorevoli Guglielmino, Korach, Cera-
volo, Guerrini e Venturini, hanno presentato il seguente emendamento:

Prima del penultimo comma inserire il seguente:

« Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti di esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di aliquota integrativa da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione dell'Azienda approvato con decreto ministeriale 12.109 del 7 settembre 1971. L'importo della misura di aliquota integrativa è da graduare in relazione alla gravosità ed all'impegno dell'incarico espletato nei diversi settori dell'esercizio ».

GUGLIELMINO. A seguito dei provvedimenti delegati sul riordinamento delle carriere e sulla ristrutturazione degli organici e degli stipendi i dipendenti alle qualifiche di vertice dei gruppi di concetto e dirigenti dell'esercizio non hanno, talvolta, a titolo di premio industriale, il riconoscimento adeguato.

Trattasi, nella fattispecie, dei capi dei reparti di esercizio e dei titolari dei grandi impianti dell'esercizio cui incombono, per la particolare natura delle mansioni strettamente legate alla regolarità e sicurezza della circola-

zione dei treni, responsabilità e rischi molto onerosi.

Per tale situazione di maggior impegno appare necessario differenziare il trattamento di premio industriale a loro favore al di fuori di quello normalmente attribuibile, onde assicurare ai dirigenti un congruo corrispettivo accessorio.

Viene quindi proposto l'unito emendamento, che consente al ministro dei trasporti di concedere ai predetti dipendenti aliquote integrative di premio industriale entro un limite massimo maggiore di quello previsto per la qualifica rivestita, con importi da graduare a seconda delle caratteristiche dell'incarico svolto.

GIGLIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Mi rimetto alla Commissione.

MANCINI ANTONIO, *Relatore*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Guglielmino ed altri.

(È approvato).

L'articolo 66 del Capo X, risulta pertanto così formulato.

ARTICOLO 66 DEL CAPO X.

È sostituito dal seguente:

« Al personale ferroviario è corrisposto un premio industriale giornaliero commisurato alle responsabilità, ai rischi e ai disagi che derivano dalle mansioni effettivamente esercitate.

Il premio è articolato su un'aliquota base, compensativa della gravosità e dell'importanza del lavoro connesso all'espletamento delle attribuzioni fondamentali delle qualifiche ferroviarie, e su un'aliquota integrativa a riconoscimento dell'onerosità dei singoli incarichi espletati.

Nella seguente tabella sono riportate le misure giornaliera di premio base; quelle della aliquota integrativa saranno determinate entro gli importi minimi e massimi espressamente stabiliti nella tabella medesima:

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

QUALIFICHE	Premio base Lire	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Minimo Lire	Massimo Lire
PERSONALE DIRETTIVO.			
Direttore centrale di 1 ^a classe o Direttore centrale dirigenti di servizio o consiglieri di amministrazione; Direttore compartimentale di 1 ^a classe o Direttore compartimentale dirigenti di compartimento di categoria A . . .	4.200	—	1.600
Direttore compartimentale di 1 ^a classe o Direttore compartimentale dirigenti di compartimento di categoria B	4.200	—	600
Direttore centrale di 1 ^a classe e Direttore centrale	4.200	—	—
Ispettore capo superiore	2.400	600	1.250
Ispettore capo	1.900	600	1.100
Ispettore principale	1.600	370	1.000
Ispettore	1.400	370	1.000

PERSONALE DEGLI UFFICI.

Personale di concetto:

Segretario superiore di 1 ^a classe	900	240	800
Segretario tecnico superiore di 1 ^a classe			
Revisore superiore di 1 ^a classe			
Disegnatore superiore di 1 ^a classe			
Segretario superiore	780	190	700
Segretario tecnico superiore			
Revisore superiore			
Disegnatore superiore			
Segretario	660	140	430
Segretario tecnico			
Disegnatore			
Revisore capo a. p.			
Revisore principale a. p.			

Personale esecutivo:

Applicato capo	400	70	300
Applicato stenodattilografo capo			
Applicato tecnico capo			
Tecnico capo di radiologia			
Infermiere capo	320	70	250
Applicato			
Applicato stenodattilografo			
Applicato tecnico			
Tecnico di radiologia			
Infermiere			

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

QUALIFICHE	Premio base Lire	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Minimo Lire	Massimo Lire
Personale ausiliario:			
Commesso capo	240	70	250
Commesso	200	70	250
Infermiere di 1 ^a classe a. p.	280	70	250
Infermiere a. p.			
PERSONALE DELL'ESERCIZIO.			
<i>Dirigenti delle stazioni:</i>			
Movimentisti:]			
Capo stazione sovr.	900	640	1.000
Capo stazione sup.	780	540	800
Capo stazione	660	200	700
Gestionisti:			
Capo gestione sovr.	900	300	600
Capo gestione sup.	780	250	500
Capo gestione	660	140	450
<i>Personale esecutivo delle stazioni:</i>			
Assistente capo di stazione	450	120	460
Assistente di stazione	350	80	460
Ausiliario di stazione	280	70	330
Manovratori:			
Manovratore capo	580	190	400
1° manovratore	480	190	400
Manovratore	430	190	350
Deviatori:			
Deviatore capo	580	170	350
1° deviatore	440	170	320
Deviatore	340	80	230
Gestori e ausiliari:			
Gestore capo	450	150	350
Gestore di 1 ^a classe	320	100	300
Gestore	280	50	200
Ausiliario di fermata	200	50	200
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante:</i>			
Capo personale viaggiante sovr.	900	440	600
Capo personale viaggiante sup.	780	440	500
Capo personale viaggiante	660	140	500

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

QUALIFICHE	Premio base Lire	ALIQUOTA INTEGRATIVA	
		Minimo Lire	Massimo Lire
<i>Controllori viaggianti:</i>			
Controllore viaggiante sovr.	900	250	600
Controllore viaggiante sup.	780	180	500
Controllore viaggiante	660	140	450
<i>Dirigenti dei depositi locomotive:</i>			
Capo deposito sovr.	900	640	1.000
Capo deposito superiore	780	600	800
Capo deposito	660	540	800
<i>Dirigenti della linea:</i>			
Capo tecnico sup. della linea	780	200	500
Capo tecnico della linea	660	200	450
<i>Personale esecutivo della linea:</i>			
Operaio special. dell'armam.	450	80	350
Operaio dell'armamento	340	80	250
<i>Personale di vigilanza:</i>			
Guardiano di prima classe	320	50	220
Guardiano	250	50	220
<i>Dirigenti tecnici:</i>			
Capo tecnico sovr.	900	300	950
Capo tecnico sup.	780	280	800
Capo tecnico	660	250	750
<i>Operai, verificatori e tecnici I.E.:</i>			
Verificatore	660	300	450
Tecnico I.E.	660	300	450
Operaio specializzato	460	180	430
Operaio qualificato	360	180	430
<i>Autisti:</i>			
Autista	400	150	300
<i>Manovali:</i>			
Capo squadra manovali	350	110	300
Manovale specializzato	280	70	300
Ausiliario di magazzino	280	70	300
Manovale	240	70	300

Alla determinazione delle misure delle aliquote integrative nei limiti giornalieri consentiti e all'indicazione delle mansioni particolari che ne danno titolo viene provveduto con decreto del Ministro, sentito il Consiglio di Amministrazione.

Per i capi dei reparti dell'esercizio e per i titolari di impianti dell'esercizio di particolare importanza il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce la misura di aliquota integrativa da attribuire, nel limite massimo giornaliero di lire 1.600 per i dipendenti rivestiti di qualifiche di livello 1 e di lire 1.200 per quelli di livello 2 del quadro di equiparazione delle qualifiche approvato con decreto ministeriale 12109 del 7 settembre 1971. L'importo della misura di aliquota integrativa è da graduare in relazione alla gravosità ed all'impegno dell'incarico espletato nei diversi settori dell'esercizio.

Per il Capo stazione e il Capo stazione superiore va aggiunto all'aliquota integrativa spettante l'importo di lire 284 quando vengono svolte mansioni che comportano dirette responsabilità di movimento e circolazione treni.

Sull'importo per aliquota base di premio industriale liquidabile come sopra stabilito è concesso un aumento di lire 540 giornaliero a partire dal 1° ottobre 1972 e di lire 600 giornaliero dal 1° gennaio 1973 ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Poiché alla nuova formulazione dell'articolo 67 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ARTICOLO 67 DEL CAPO X.

È sostituito dal seguente:

« Il premio industriale di cui al precedente articolo, compreso l'aumento previsto dall'ultimo comma dell'articolo stesso, compete per ogni giornata di presenza in servizio, congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico e di riposo a recupero di prestazioni ordinarie rese in altre giornate lavorative in eccedenza alla media giornaliera dell'orario di lavoro e non retribuite con il compenso per lavoro straordinario.

Per il personale il cui orario di lavoro settimanale è distribuito su cinque giornate il premio industriale è maggiorato del 20 per cento. La stessa maggiorazione si applica all'aumento di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Ai dipendenti che danno un rendimento lavorativo particolarmente elevato può essere corrisposta una maggiorazione non superiore al 10 per cento del premio industriale percepito, con liquidazione semestrale. A tale fine non sono peraltro da computare le somme relative all'aumento giornaliero di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Le norme e i criteri per l'attribuzione del premio e la corresponsione della predetta maggiorazione del 10 per cento sono stabiliti dal direttore generale.

In caso di promozione con effetto retroattivo non si fa luogo a regolarizzazioni per quel che concerne il trattamento percepito per le mansioni esercitate, che resta acquisito.

Sui ricorsi contro l'assegnazione del premio industriale è competente a decidere in via definitiva l'autorità immediatamente superiore a quella designata dal direttore generale per l'assegnazione medesima ».

(E approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1316. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Agli articoli 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, concernente le disposizioni sulle competenze accessorie del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 1: È sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

Viene considerata residenza del personale esecutivo della linea il punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra. Il

tempo occorrente per recarsi dalla residenza convenzionale al posto di lavoro e per farvi ritorno non è considerato lavoro.

Per il personale in servizio permanente di guardalinea, la residenza è costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che espleta, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge ».

Articolo 2: È sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

- | | |
|---|--------|
| 1) direttore centrale di 1 ^a classe, direttore compartimentale di 1 ^a classe, direttore centrale, direttore compartimentale | L. 430 |
| 2) ispettore capo superiore, ispettore capo | » 370 |
| 3) ispettore principale, ispettore | » 320 |
| 4) segretario superiore di 1 ^a classe e qualifiche equiparate, segretario superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate | 320 |
| 5) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di 1 ^a classe, assistente di stazione, gestore, conduttore, macchinista t.m., aiuto macchinista, assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i.e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista | » 250 |
| 6) rimanente personale | » 210 |

Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri ed almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 per cento.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza della residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza, anche convenzionale.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a 5 ore ».

Articolo 5: Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per le missioni compiute lungo la linea, in località non collegata con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni, le distanze si computano dal limite della stazione stessa ».

Articolo 8: Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, la indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsì in residenza ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsì in residenza ».

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 GENNAIO 1973

Articolo 10: Al punto *e*), dopo le parole « ... è obbligato a conseguire » è inserito un punto anziché il punto e virgola.

Articolo 11: Dopo il quarto comma, sono inseriti i due commi seguenti:

« Comunque, per i viaggi di servizio compiuti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, è ammesso l'uso della prima classe per il solo personale direttivo con qualifica di direttore centrale od equiparata. La disposizione si applica anche per i viaggi di trasferimento all'estero.

Per tutto il personale è ammesso, in caso di viaggio aereo di servizio all'interno ed all'estero, anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente dieci per i casi di morte o di invalidità permanente ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo o qualifiche più elevate compete il rimborso del " diritto fisso " spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti. Per tutto il restante personale è ammesso il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta ».

Articolo 13: È sostituito dal seguente:

Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni.

Al personale di macchina e dei treni non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII ed VIII salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai capi VII ed VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni.

Articolo 14: La misura massima della speciale indennità mensile di cui al secondo comma è stabilita in lire 18.000.

Articolo 18: La misura di lire 26,50 relativa all'indennità chilometrica prevista al settimo comma è stabilita in lire 40.

Le misure di lire 2.650 e di lire 3.150 relative ai rimborsi di spesa previsti all'undicesimo comma sono stabilite, rispettivamente, in lire 4.000 ed in lire 4.800.

Articolo 19: Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma sono raddoppiate.

Articolo 22: La misura dell'indennità di cui al primo comma è stabilita in lire 1.600. Quella di cui al secondo comma è stabilita in lire 40.

Articolo 52: Le misure del primo orario di presenza a bordo previste al punto *B*) in sostituzione dell'indennità di trasferta per il personale delle navi traghetto, saranno adeguate con decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile apportandovi un aumento percentuale in nessun caso superiore a quello medio delle rivalutate misure dell'indennità di missione di cui alla presente legge.

Gli onorevoli Guglielmino, Korach, Cera-
volò, Guerrini e Venturini hanno presentato il seguente emendamento:

Al numero 5) dell'articolo 2 dopo le parole « aiuto macchinista » aggiungere le parole « aiuto macchinista t.m. ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 che, in seguito all'emendamento apportato, risulta così formulato:

ART. 1.

Agli articoli 1, 2, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 22 e 52 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 34, concernente le disposizioni sulle competenze accessorie del personale della

Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono apportate le seguenti modificazioni:

Articolo 1: È sostituito dal seguente:

« L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'ufficio, la stazione o l'impianto al quale il dipendente appartiene.

Viene considerata residenza del personale esecutivo della linea il punto convenzionalmente stabilito come sede della squadra. Il tempo occorrente per recarsi dalla residenza convenzionale al posto di lavoro e per farvi ritorno non è considerato lavoro.

Per il personale in servizio permanente di guardalinea, la residenza è costituita dal tratto di linea normalmente affidato alla sua sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che espleta, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge ».

Articolo 2: È sostituito dal seguente:

« Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dalla ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

- | | |
|---|--------|
| 1) direttore centrale di 1 ^a classe, direttore compartimentale di 1 ^a classe, direttore centrale, direttore compartimentale | L. 430 |
| 2) ispettore capo superiore, ispettore capo | » 370 |
| 3) ispettore principale, ispettore | » 320 |
| 4) segretario superiore di 1 ^a classe e qualifiche equiparate, segretario | |

superiore e qualifiche equiparate, capo stazione sovrintendente e qualifiche equiparate, capo stazione superiore e qualifiche equiparate

L. 350

- | | |
|---|-------|
| 5) segretario e qualifiche equiparate, capo stazione e qualifiche equiparate, applicato capo e qualifiche equiparate, tecnico capo di radiologia, infermiere capo, assistente capo di stazione, gestore capo, capo treno, macchinista, nostromo, capo motorista, capo elettricista, applicato e qualifiche equiparate, tecnico di radiologia, infermiere, gestore di 1 ^a classe, assistente di stazione, gestore, conduttore, macchinista t.m., aiuto macchinista, aiuto macchinista t.m., assistente viaggiante, ausiliario viaggiante, tecnico i.e., verificatore, manovratore capo, deviatore capo, operaio specializzato, operaio specializzato dell'armamento, carpentiere, motorista, elettricista | » 250 |
| 6) rimanente personale | » 210 |

Per le ore di missione comprese tra le ore 22 e le ore 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 per cento.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 chilometri ed almeno 3 chilometri dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 per cento.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti commi, spetta per ogni ora di assenza della residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza, anche convenzionale.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si considerano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso tra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a 5 ore ».

Articolo 5: Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Per le missioni compiute lungo la linea, in località non collegata con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni, le distanze si computano dal limite della stazione stessa ».

Articolo 8: Il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, la indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsì in residenza ».

Il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Il direttore generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsì in residenza ».

Articolo 10: Al punto e), dopo le parole « ... è obbligato a conseguire » è inserito un punto anziché il punto e virgola.

Articolo 11: Dopo il quarto comma, sono inseriti i due commi seguenti:

« Comunque, per i viaggi di servizio compiuti con mezzi aerei di linea, sia all'interno che all'estero, è ammesso l'uso della prima classe per il solo personale direttivo con qualifica di direttore centrale od equiparata. La disposizione si applica anche per i viaggi di trasferimento all'estero.

Per tutto il personale è ammesso, in caso di viaggio aereo di servizio all'interno ed all'estero, anche il rimborso della spesa di una assicurazione sulla vita, per l'uso dei mezzi stessi, nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo moltiplicato per il coefficiente dieci per i casi di morte o di invalidità permanente ».

Il quinto comma è sostituito dal seguente:

« Al personale direttivo con qualifica di ispettore capo o qualifiche più elevate compete il rimborso del " diritto fisso " spettante

al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti. Per tutto il restante personale è ammesso il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per l'uso della cuccetta ».

Articolo 13: È sostituito dal seguente:

Indennità di trasferta al personale di macchina e dei treni.

Al personale di macchina e dei treni non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai capi VII ed VIII salvo il caso in cui, per interruzione di linea, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi previsti dai capi VII ed VIII, ad eccezione del premio giornaliero di cui agli articoli 38 e 45, al personale di macchina e dei treni:

a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia per istruzione;

b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro o da un deposito ad un'officina e viceversa;

c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di condotta o di scorta treni.

Articolo 14: La misura massima della speciale indennità mensile di cui al secondo comma è stabilita in lire 18.000.

Articolo 18: La misura di lire 26,50 relativa all'indennità chilometrica prevista al settimo comma è stabilita in lire 40.

Le misure di lire 2.650 e di lire 3.150 relative ai rimborsi di spesa previsti all'undicesimo comma sono stabilite, rispettivamente, in lire 4.000 ed in lire 4.800.

Articolo 19: Le misure dell'indennità di prima sistemazione di cui al primo comma sono raddoppiate.

Articolo 22: La misura dell'indennità di cui al primo comma è stabilita in lire 1.600. Quella di cui al secondo comma è stabilita in lire 40.

Articolo 52: Le misure del premio orario di presenza a bordo previste al punto B) in sostituzione dell'indennità di trasferta per il personale delle navi traghetto, saranno adeguate con decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile apportandovi un aumento percentuale in nessun caso superiore a quello medio delle rivalutate misure dell'indennità di missione di cui alla presente legge.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

Le disposizioni di cui alla presente legge hanno efficacia dal 1° novembre 1971.

Con la stessa decorrenza hanno efficacia gli adeguamenti del compenso per assenza dalla residenza di cui agli articoli 41 e 48 delle disposizioni sulle competenze accessorie, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34.

(È approvato).

ART. 3.

La spesa di complessive lire 23.450 milioni — di cui lire 12.250 milioni per l'anno finanziario 1972 e lire 11.200 milioni per l'anno 1973 — e quella degli anni successivi, derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Al predetto onere di lire 23.450 milioni, la Azienda stessa provvederà con una sovvenzione del Tesoro, alla cui copertura si farà fronte con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 37, 38, 45, 52, 53, 54, 65, 66 e 67 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34 » (1315):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34 » (1316):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	32
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Baghino, Baldassari, Ballarin, Bargellini, Becciu, Belci, Bodrito Antonio, Carri, Ceravolo, Dal Maso, Di Leo, Fioriello, Foscarini, Froio, Guerrini, Guglielmino, Korach, Lombardi Giovanni, Mancini Antonio, Marocco, Marzotto Caotorta, Merli, Pani, Piccinelli, Poli, Pumilia, Russo Ferdinando, Scipioni, Skerk, Venturini e Volpe.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI